

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CON RITO CIVILE E
DELLE UNIONI CIVILI**



Approvato con DCC n. 63 del 30/06/2020
Modificato con DCC n. __ del __/12/2025

Indice generale

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Luoghi di celebrazione

Art. 4 - Tariffe

Art. 5 - Modalità di pagamento

Art. 6 - Richiesta e prenotazione dei locali

Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 8 - Matrimonio e/o unione civile con l'ausilio di un interprete

Art. 9 - Matrimonio e/o unione civile su delega

Art. 10 - Giorni e orari

Art. 11 - Norme di rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle Unioni Civili sul territorio del Comune di Piombino, così come normato dal codice civile nell'apposita sezione IV - Della celebrazione del matrimonio - articoli 106-116 e dalla Legge n.76 del 2016, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno.

2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita qualora richiesta quanto all'espletamento presso la Casa Comunale in concomitanza con gli orari di funzionamento dell'Ufficio di Stato Civile, previa prenotazione e in base ai criteri e alle modalità di cui in appresso.

3. Il matrimonio e l'unione civile può altresì essere celebrato presso altri luoghi del territorio comunale a valenza culturale o estetica, normalmente destinati alla collettività, di cui il Comune ha o può conseguire la disponibilità, individuati con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

4. Per il servizio di celebrazione è previsto il pagamento di un'apposita tariffa, determinata con provvedimento della Giunta Comunale, che può essere differenziata in base al luogo di celebrazione di cui al successivo articolo 4.

ART. 2 - Funzioni

1. Il matrimonio e l'unione civile può essere celebrato, nel rispetto della normativa vigente di cui al DPR 396/2000 e al D.Lgs n.5/2017:

- dal Sindaco e, sulla base di sua apposita e facoltativa delega:

a) dagli Assessori e Consiglieri Comunali;

b) da un Ufficiale di Stato Civile;

c) da cittadini italiani in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale.

2. I nubendi che scelgono un cittadino italiano quale celebrante devono rivolgere apposita istanza all'Ufficio di Stato Civile in sede di pubblicazioni del matrimonio,

fornendo i dati della persona, che l'Ufficio stesso provvederà poi a convocare per rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, può individuare un cittadino italiano, delegandolo specificatamente per la celebrazione dei matrimoni civili, a tempo determinato o fino alla scadenza del suo mandato. Tale delega, in ogni caso, decade automaticamente al termine del mandato del Sindaco. Il celebrante, nell'adempimento di tale funzione, può essere assistito da un addetto amministrativo o da un esecutore di custodia.

ART. 3 - Luoghi di celebrazione

1. Il matrimonio e l'unione civile devono essere celebrati nella "Casa Comunale" ai sensi dell'art.106 del Codice Civile. Per "Casa Comunale" si intende un edificio e/o un sito che stabilmente sia nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.
2. Nell'ipotesi in cui il locale sia situato nell'edificio del Comune, occorre un provvedimento del Sindaco che ne stabilisca la destinazione per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.
3. La destinazione alla celebrazione deve essere disposta con apposita deliberazione della Giunta Comunale quando invece si tratta di:
 - uffici separati esterni alla Casa Comunale;
 - siti esterni al Palazzo Comunale, ma di proprietà o comunque nella piena disponibilità del Comune;
 - siti esterni al Palazzo Comunale di proprietà privata, purché acquisiti alla disponibilità comunale attraverso idoneo titolo giuridico (comodato d'uso, locazione, usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale.

ART.4 - Tariffe

1. Per la celebrazione nella Casa Comunale o in altri luoghi pubblici o privati in disponibilità dell'Amministrazione, come individuati sulla base del precedente art.3,

deve essere corrisposta apposita tariffa che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale assumendo a base di calcolo i seguenti parametri:

- a - costo del personale coinvolto nell'espletamento del servizio;
- b - costo di produzione del servizio (riscaldamento, illuminazione, pulizie, materiali d'uso, sistemazione arredi);
- c - costo eventuali servizi aggiuntivi.

3. Per servizi aggiuntivi devono intendersi ulteriori servizi che la Civica Amministrazione potrà/vorrà fornire ai nubendi e ai richiedenti l'unione civile individuandoli nel contesto di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 5 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato alla conferma della disponibilità della sala o comunque del luogo di celebrazione. Copia della ricevuta di pagamento deve essere fatta pervenire all'Ufficio di Stato Civile tempestivamente, e comunque prima della data di celebrazione del matrimonio.
2. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art.3, comma 3, la Giunta Comunale può stabilire particolari modalità di pagamento nell'atto stesso col quale dispone la destinazione alla celebrazione.
3. Non spetta alcun rimborso della tariffa qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile ai richiedenti.

ART. 6 - Richiesta e prenotazione dei locali

1. Il matrimonio e l'unione civile non può aver luogo nei seguenti giorni:

1 e 6 gennaio; la domenica di Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 4 ottobre; 1 e 2 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, nonché l'8 maggio, festa della Patrona.

2. La prenotazione della data e del luogo di celebrazione, così come individuato ai sensi del presente Regolamento, deve essere fatta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune ed è subordinata alla verifica della effettiva disponibilità della Sala Consiliare; per la celebrazione in luoghi diversi dal Palazzo Comunale, i nubendi devono

contestualmente accordarsi anche con il referente della struttura prescelta per verificare la disponibilità. La prenotazione sarà sospesa fino alla presentazione della ricevuta di pagamento dell'importo della prevista tariffa Comunale. La richiesta di celebrazione deve essere sottoscritta da entrambi i nubendi o richiedenti unione civile su apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile.

3. La prenotazione del luogo di celebrazione non esime i nubendi dall'obbligo di provvedere alle pubblicazioni nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Le pubblicazioni devono aver luogo inoltrando apposita richiesta all'Ufficio dello Stato Civile; a norma dell'art. 99 del Codice Civile il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo la compiuta pubblicazione. Il matrimonio deve essere celebrato nei 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione, altrimenti la stessa si considera come non avvenuta e, quindi, dovrà essere rinnovata per procedere alla celebrazione delle nozze.

4. La conferma della prenotazione avverrà, da parte dell'Ufficio di Stato Civile anche a mezzo pec o e-mail, se così richiesto dagli interessati.

5. Qualora si renda necessario l'uso della sala prenotata per improvvise e imprevedibili esigenze dell'Amministrazione, intervenute per motivi straordinari dopo la prenotazione del luogo, il matrimonio o l'unione civile viene celebrato a titolo gratuito in altro locale idoneo e all'uopo predisposto a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possibilmente in accordo con i nubendi o con i richiedenti l'unione civile.

6. La precedenza e l'attribuzione del luogo per la celebrazione è stabilita dalla formalizzazione della prenotazione, secondo quanto indicato nel comma 2.

ART. 7 – Prescrizioni di utilizzo

1. Gli istanti possono provvedere all'addobbo del luogo di celebrazione del matrimonio fermo restando che, al termine della cerimonia, gli stessi si faranno carico di provvedere tempestivamente allo sgombero degli addobbi, al fine di non ostacolare l'eventuale successiva celebrazione; gli istanti sono direttamente responsabili dei danni eventualmente arrecati a cose e luoghi.

2. I costi sostenuti per la pulizia e il ripristino del decoro da parte dell'Amministrazione Comunale sono addebitati per intero e in solido tra loro ai nubendi o agli uniti civilmente.

3. Particolari e specifiche prescrizioni possono essere di volta in volta valutate in riferimento ai luoghi di celebrazione individuati ai sensi dell'art.3 ed esplicitate di volta in volta nel relativo provvedimento in considerazione delle specificità degli stessi.

.

Art. 8 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana.

2. In caso di mancata dimostrazione, devono avvalersi di un interprete, come previsto dagli artt.13 e 66 del DPR n.396/2000, come modificato dal D.Lgs n.5/2017, al reperimento del quale devono provvedere i richiedenti stessi.

3. L'eventuale interprete deve presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno cinque giorni prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la prestazione richiesta.

Art. 9 - Matrimonio o unione civile su delega

1. Nel caso il matrimonio o unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli sposi devono inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione da compilarli su modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile, indicando la data e l'ora prescelta dopo che siano state effettuate le pubblicazioni, e comunque con un anticipo di almeno trenta giorni.

2. Per il matrimonio o unione civile celebrato su delega di altro Comune i nubendi o i richiedenti unione civile devono produrre all'Ufficio di Stato Civile, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di celebrazione, la seguente documentazione:

a) fotocopia dei rispettivi documenti d'identità;

b) fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;

c) indicazione del regime patrimoniale su modello predisposto dall'Ufficio Stato Civile.

3. La delega dell'altro Comune è acquisita direttamente dall'Ufficio della Stato Civile.

Art. 10 – Giorni e orari

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei giorni di domenica e festivi solo dalle 09:00 alle 13:00, nei giorni feriali e il sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 con un intervallo di 2 ore tra una cerimonia e l'altra, per consentire l'allestimento e il ripristino dei luoghi.

2. Per i luoghi individuati ai sensi dell'art.3, la Giunta Comunale, nella delibera di individuazione, può fissare particolari giorni e orari di celebrazione, nonché particolari modalità e criteri attuativi.

Art. 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.

2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica e integrazione del presente Regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è immediatamente eseguibile.